



COMUNE DI PETINA

Prov. di Salerno

C.A.P. 84020
Cod. Fisc. e P.I.V.A. 0050014065 2

Tel. 0828976003 - Telefax 0828976148
C.C.P. 18986844

Prot. n.
Data

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 DEL 07-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI PETINA E IL COMUNE DI SASSANO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1
--

L'anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di dicembre, dalle ore 19:10, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita:

N.	NOME E COGNOME	QUALIFICA	PARTECIPAZIONE
1.	D'Amato Domenico	Sindaco	Presente
2.	Di Iorio Vincenzo	Vicesindaco	Presente
3.	Matera Adriano	Assessore	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale Maria Giulia Balsamo;

Il Sindaco, Dott. Domenico D'Amato, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il sottoscritto Dott. Domenico D'Amato, responsabile del settore amministrativo, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione

PARERE: Favorevole

Petina, 05/12/2023

Il responsabile del Settore amministrativo
f.to Dott. Domenico D'Amato



Il sottoscritto Dott. Domenico D'Amato, responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

PARERE: Favorevole

Petina, 05/12/2023

Il responsabile del Settore finanziario
f.to Dott. Domenico D'Amato

Ufficio proponente: AREA AMMINISTRATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 35, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: "il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali";

RICHIAMATO l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]";

VISTO l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 il quale prevede(va) che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano (rectius potessero) utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8/09/2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

VISTA la legge di bilancio per il 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 nella parte relativa alla disciplina di validità delle graduatorie di concorso e della loro utilizzabilità ed in particolare i commi 360, 361 (vincolo di utilizzo delle graduatorie concorsuali per la sola copertura dei posti messi a concorso), 362 (validità delle graduatorie concorsuali), 363 (abrogazione delle disposizioni collegate alla validità delle graduatorie, riferite alle amministrazioni dello Stato e contenute all'art. 4, D.L. n. 101 del 2013) e 365 (efficacia delle nuove disposizioni);

VISTO l'art. 1, commi 147, 148, 149 della L. 160/2019, Legge di bilancio 2020: "147. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione [...]; 148. I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati; 149. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «tre anni dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dalla data di approvazione», con l'effetto che il testo novellato dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n.165/2001 oggi così recita "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. [...]";

ATTESO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 13.02.2023 è stato approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Petina;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 13.02.2023 è stato approvato il Regolamento sulle procedure concorsuali e selettive del Comune di Petina il quale, al Titolo IV – Capo II – artt. 46 e ss prevede tra le modalità di reclutamento del personale la possibilità di avvalersi delle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 49 dell'11.09.2023 è stata programmata per l'anno 2023, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO da inquadrarsi nella categoria giuridica C - Pos. Economica C/1 secondo le procedure previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art.17, comma 1-bis, del D.L. n.162/2019-Milleproroghe, convertito nella Legge n.8/2020, che ammette la possibilità per gli Enti locali di procedere allo scorrimento delle graduatorie anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'art.91 del D.Lgs. n.267/2000: “Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale [...], gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

VISTA la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui riportare il “previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, evidenziando come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”, che concettualmente “implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo” (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011);

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR);

RIBADITO, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie “rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico” (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

PRESO ATTO delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: “Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l'indizione del concorso del diverso Ente o l'approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che “l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici uffici”. (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)”;

DATO ATTO che:

- il Comune di Petina con comunicazione preventiva prot. n. 4597 del 16/10/2023 comunicata al Dipartimento della funzione pubblica – settore ORMEL – ha avviato la procedura di mobilità obbligatoria;

- con determinazione n. 49 del 9/11/2023 del Responsabile del Settore Amministrativo si è preso atto dell'esito negativo della procedura indetta ai sensi dell'art. 34 bis D. Lgs. 165/2001, e si è provveduto a dare corso alle procedure assunzionali mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti;
- con nota pec del 16/11/2023 prot. n. 5045 e 5046 il Comune di Petina ha richiesto ai Comuni della provincia di Salerno e all'Amministrazione provinciale la disponibilità all'utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici espletati da altri Enti per l'assunzione di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da inquadrarsi nella categoria giuridica C - Pos. Economica C/1
- con nota pec del 17.11.2023 assunta agli atti al prot. n. 5099 del 20.11.2023 il Comune di Sassano ha manifestato la disponibilità a concedere la graduatoria del concorso di n. 1 Istruttore tecnico Cat. C – posizione economica C, approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n. 94 – R.G. n. 222 del 28.07.2023, al Comune di Petina;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dello schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Petina;

VISTO lo schema di accordo per l'utilizzo della suindicata graduatoria del comune di Sassano, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

ACQUISITI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A), per l'utilizzo da parte del Comune di Petina della graduatoria del Comune di Sassano approvata con determinazione n. 94 R.G. 222 del 28.07.2023 ad oggetto "Avviso di selezione pubblica per la copertura di n.1 posti, di categoria C – Pos. Ec. C1 e profilo professionale Istruttore Tecnico – a tempo pieno e indeterminato. Approvazione verbali n. 1, 2 e 3. Pubblicazione Graduatoria";
- **DI DARE ATTO** che allo schema di convenzione potranno essere apportate modifiche, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi forniti, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute non contemplate nello schema originario;
- **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to **Maria Giulia Balsamo**

Il Sindaco
f.to **Dott. Domenico D'Amato**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

- Viene pubblicata all'albo pretorio informatico - (*on line*) sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi, dal

- Contestualmente all'affissione all'albo, è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con comunicazione prot. n. _____ del _____ (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 07/12/2023

Il Segretario Comunale
f.to Maria Giulia Balsamo

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, 07/12/2023

Il Segretario Comunale
Maria Giulia Balsamo